

- Gli obblighi informativi di cui agli articoli da 7 a 12 sono riconducibili al cod. B dell'allegato: *"Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione - Richiesta di informazioni di media complessità, derivanti da elaborazioni elementari"* = **costo medio standard € 100,00**
- La redazione della documentazione del prodotto (art. 14) e della dichiarazione UE di conformità (art. 13) sono riconducibili al cod. C dell'allegato: *"Redazione di un rapporto, relazione o altro documento tecnico - Documenti sintetici contenenti informazioni relative a fatti o circostanze di immediata disponibilità"* = **costo medio standard € 140,00**
- Sempre con riguardo agli informativi di cui agli articoli da 7 a 12 occorre considerare gli oneri riconducibili al cod. G dell'allegato: *"Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi . Modalità di presentazione"*. = **costo medio standard € 10,00**
- L'obbligo di conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni è riconducibile al cod. I dell'allegato: *"Archiviazione su supporto informatico o archiviazione di documenti semplici e poco voluminosi"* = **costo medio standard € 10,00**
- Occorre poi considerare l'eventuale assistenza a verifiche e ispezioni riconducibile al cod. L dell'allegato = **costo medio standard € 50,00**
- Spese vive associate all'OI : spese postali per la trasmissione pari a € 0,60

Totale costo medio standard = € 310,60

2. BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

Totale Costo Medio OI = € 310,60

Il numero annuo di adempimenti ed i costi amministrativi annuali potranno essere calcolati a consuntivo del primo anno di applicazione dell'intervento regolatorio sulla base delle segnalazioni pervenute alle amministrazioni pubbliche interessate da parte degli operatori del settore (secondo quanto previsto agli artt. 7, 8 , 9 e 10 dell'intervento regolatorio) nonché alle camere di commercio ed agli altri soggetti preposti all'attività di vigilanza

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione della sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente; vengono solo diversamente precisate e organizzate e gli oneri per le specifiche misure connesse ai controlli da operare sono comunque posti a carico delle imprese interessate mediante tariffe..

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio è volto a realizzare un contesto normativo migliore che sia semplice, comprensibile, efficace e applicabile. Il quadro normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione. L'obiettivo di una regolamentazione migliore, del resto, è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona).

..

Il presente intervento regolatorio intende realizzare una semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nazionali e la semplificazione delle procedure amministrative per i soggetti privati.

Il coordinamento strutturato delle autorità e delle attività di vigilanza del mercato (compreso lo scambio di informazioni), il chiarimento dell'ambito di applicazione e delle definizioni e la razionalizzazione del meccanismo di concessione delle deroghe sono tutti elementi che faciliteranno le attività di attuazione e controllo dell'applicazione del presente intervento regolatorio da parte delle autorità ed incideranno, pertanto, positivamente sulla competitività del sistema-Paese sotto i profili economico ed ambientale.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le funzioni di controllo alle frontiere;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per le funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni;
- la Commissione europea ha specifiche competenze di esecuzione, ovvero il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla modifica dell'allegato II (contenente l'elenco delle sostanze con restrizioni), alle modalità dettagliate per il rispetto dei valori massimi di concentrazione, nonché all'adeguamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico;
- gli operatori economici come descritti all'art. 3 dello schema di decreto.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Sono previste nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio. In virtù delle competenze e degli organismi di supporto già operativi, le mansioni di vigilanza e controllo sono state affidate congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico - al suo interno da tempo sussistono organismi di valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato sia professionali che destinati al consumatore finale ed uffici preposti alla verifica della documentazione tecnica e degli organismi notificati nonché ai sistemi di accreditamento - ed al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente che, comunque, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Come già segnalato nella sezione VI, l'intervento regolatorio contempla i meccanismi giuridici ed istituzionali che consentono all'autorità competente italiana, ogni qual volta siano disponibili prove scientifiche, di promuovere la restrizione di altre sostanze pericolose al fine di valutare la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei

consumatori (così modificando l'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II); parimenti, per quanto concerne l'adattamento al progresso tecnico e scientifico delle esenzioni dall'obbligo di sostituzione (in tal caso, ad essere interessati dal riesame sono l'allegato III e l'allegato IV).

Per la parte restante, non sono previsti ulteriori meccanismi per la revisione dell'intervento stesso.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo, nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica nel tempo della diminuzione dei livelli di inquinamento;
- verifica dell'effettiva semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- rapporto tra ispezioni effettuate e sanzioni irrogate.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti.

Allegato 2

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 27, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. (16G00138) (GU Serie Generale 12-7-2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93;

Visto l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello stesso comma 1;

Vista la legge 7 agosto 2015, n.124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Acquisto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016;

Acquisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27)

1. All' articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “*e dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare*”, sono sostituite dalle seguenti: “*; dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle salute*” ;
 - b) al comma 1, dopo le parole: “*e successive modificazioni*” sono inserite le seguenti: “*nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124,*” ;
 - c) al comma 1, dopo le parole: “*nonché dell' ISPRA*” sono inserite le seguenti: “*e dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS)*”;
 - d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“*1-bis. “I Ministeri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo di intesa, in coordinamento con il “Comitato tecnico di Coordinamento” di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.”.*
2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Calenda, Ministro dello sviluppo economico

Lorenzin, Ministro della salute

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Entrata in vigore 27/7/2016

Allegato 3



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA
DELLE CURE

UFFICIO III ex DGFDM

OGGETTO: Direttiva 2011/65/UE, recepita con D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Applicazione ai dispositivi medici.

L'introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), prevista dalla direttiva indicata in oggetto, tende a contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. In particolare, la direttiva 2011/65/UE elenca le sostanze che non devono essere contenute nelle AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità.

Come noto, tra le AEE coinvolte dal provvedimento in questione ricadono anche i dispositivi medici, per i quali tale restrizione si applica ai dispositivi immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014.

La direttiva 2011/65/UE, all'articolo 3, punti 11 e 12, definisce *nessa a disposizione sul mercato* come qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito ed *immissione sul mercato* come la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione, così come recepite dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, articolo 3, comma 1, lettere m ed n. Pertanto a decorrere dalla data del 22 luglio 2014 non potranno più essere immessi sul mercato dell'Unione dispositivi medici non rispondenti alle prescrizioni di tale direttiva. Qualsiasi soggetto della filiera distributiva (grossisti, distributori, venditori al dettaglio) potrà vendere i dispositivi in questione solo se acquisiti dal fabbricante in data anteriore al 22 luglio 2014.

Relativamente ai dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente alla data del 22 luglio 2014 si rappresenta che tali prodotti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva in oggetto.

Inoltre si sottolinea che le restrizioni introdotte dalla direttiva 2011/65/UE non si applicano ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014.

06 giugno 2014

Allegato 4

Tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche sequestrate dalla G.d.F.				
CLASSIFICAZIONE PER ARTICOLO	N. pezzi sequestrati/anno 2014	N. pezzi sequestrati/anno 2015	N. pezzi sequestrati/anno 2016	Totale complessivo
PICCOLI ELETTRODOMESTICI	84.639	461.619	401.305	947.563
ACCUMULATORI ELETTRICI	108.065	118.417	4.468	230.950
DISPOSITIVI ELETTRICI PER MOTORI	714	2	2.374	3.090
APPARECCHI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE	4.405.935	8.830.885	14.480.101	27.716.921
LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI	121.974	592.702	1.552	2.267
ACCESSORI PER LA TELEFONIA	3.225.354	1.700.573	891.021	5.816.948
APPARECCHI ELETTRICI PER TELEFONIA	31.442	20.885	1.271.794	1.324.121
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI ALTRI	2.482.455	117.265	174.050	2.773.770
RADIO-TELEVISIVI ALTRI APPARECCHI	750	1.297	69	2.116
COMPONENTI ELETTRONICI ALTRI N.C.	4.484.219	20.783.207	2.720.055	27.987.481
STRUMENTI MUSICALI ELETTRONICI	146	12	8	166
SIGARETTE ELETTRONICHE	148	8	5	161
TOTALE COMPLESSIVO	14.945.841	30.926.299	19.946.802	66.805.554

Tabella 1: Tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche sequestrate dalla Guardia di Finanza

RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 48: “Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto adottato il 14 marzo 2014, entrato in vigore il 12 aprile 2014 (GU 28/3/2014)

Referente: dott. Giuseppe Lo Presti, Direttore Generale DVA

ASPETTI INTRODUTTIVI

Il decreto in oggetto recepisce l’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE (c.d. direttiva “Seveso III”), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, mediante specifica novella al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, recante attuazione della [direttiva 96/82/CE](#) (direttiva “Seveso II”).

Il suddetto articolo 30 prevede che nella direttiva 96/82/CE i termini: “d) oli combustibili densi” siano aggiunti alla sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 (sostanze specificate) dell’allegato I. L’articolo 31, comma 1, della stessa direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alla suddetta modifica entro il 14 febbraio 2014, fissando al 15 febbraio 2014 il termine per l’applicazione della norma in questione.

Il provvedimento di cui trattasi, adottato il 14 marzo 2014 ed entrato in vigore il 12 aprile 2014, modifica conseguentemente la parte 1 dell’Allegato I al D.lgs. n. 334/1999, aggiungendo, nella sezione “prodotti petroliferi”, dopo la lettera c) la voce seguente: “ d) oli combustibili densi”.

Occorre evidenziare che la disposizione recata dall’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE ha inteso anticipare al febbraio 2014, mediante modifica della precedente direttiva 96/82/CE, l’entrata in vigore delle nuove soglie di assoggettabilità previste nell’Allegato I della nuova direttiva “Seveso III” per gli stabilimenti in cui sono presenti oli combustibili densi. In particolare, in base alla direttiva 96/82/CE gli oli combustibili densi rientravano tra le sostanze pericolose per l’ambiente di cui alla parte 2 (categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1) dell’allegato I, con frase di rischio R50 (quantità limite pari a 100/200 tonnellate) o R51/53 (quantità limite pari a 200/500 tonnellate), mentre a seguito della modifica recata dalla direttiva 2012/18/UE si applicano le soglie previste per i prodotti petroliferi, ovvero 2500/25000 tonnellate.

La nuova direttiva 2012/18/UE, entrata in vigore il 1° giugno 2015, ha definitivamente abrogato e sostituito la direttiva 96/82/CE, e pertanto anche le successive modifiche introdotte dall’articolo 30. Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105, di recepimento della suddetta direttiva 2012/18/UE, entrato in vigore il 29/7/2015, ha conseguentemente abrogato e sostituito il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 nonché il decreto legislativo n. 48 del 2014 oggetto della presente relazione.

SEZIONE 1 –RAGGIUNGIMENTO FINALITA’

L’intervento regolatorio aveva l’obiettivo di adeguare le soglie nazionali che individuano gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 in cui sono presenti oli combustibili densi, in attesa dell’entrata in vigore della nuova direttiva 2012/18/UE ed in conformità a quanto previsto dalla stessa, alle nuove soglie comunitarie stabilite per tali sostanze dalla direttiva medesima. La finalità è stata raggiunta, consentendo l’adeguamento degli obblighi vigenti per gli stabilimenti nazionali a quelli in vigore per gli altri stabilimenti europei, evitando possibili disparità di trattamento.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

Non si ravvisano costi prodotti. L’attuazione del provvedimento ha consentito risparmi alle imprese in relazione ai minori oneri derivanti dalla fuoriuscita degli stabilimenti con quantitativi sotto soglia dal campo di applicazione della norma, nonché alla diminuzione del numero degli stabilimenti con oli combustibili densi classificabili come di fascia alta, e conseguentemente soggetti a misure di sicurezza maggiormente onerose. Per quanto sopra sono stati inoltre prodotti minori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche incaricate dei controlli sui suddetti stabilimenti.

SEZIONE 3 –EFFETTI PRODOTTI

Da una analisi fornita dall’ISPRA dei dati registrati nell’Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso MATTM - ISPRA si stima, nel periodo successivo all’entrata in vigore del provvedimento, una diminuzione di circa il 12% del numero degli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 a causa della presenza di oli combustibili densi (n. 108 stabilimenti al 31/12/2013 – n. 94 stabilimenti al 31/12/2014). Nello stesso periodo le stime dell’ISPRA riportano inoltre il passaggio, riconducibile come sopra all’applicazione del decreto in oggetto, di 4 stabilimenti (3,7%) da fascia alta a fascia bassa (da art. 8 ad art. 6 D.lgs. 334/99).

SEZIONE 4 –LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Dalle notifiche presentate dai gestori non si rilevano casi di non osservanza delle prescrizioni.

SEZIONE 5 – CRITICITA’

Non sono state segnalate e non si rilevano criticità del provvedimento.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame ha recepito la disposizione dell'art. 30 della direttiva 2012/18/UE, di modifica della precedente direttiva 96/18/CE, di efficacia transitoria in quanto destinata a decadere il 1° giugno 2015 a seguito dell'entrata in vigore integrale della nuova direttiva. Il provvedimento ha pienamente conseguito il suo scopo, consentendo l'adeguamento, in ambito nazionale, delle soglie di assoggettabilità per la presenza di oli combustibili densi a quanto previsto in ambito europeo.

ALLEGATI

- 1-Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.
- 2-Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto.

Data: 23/12/2016

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

del decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche e d elettroniche (RAEE).

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Data di adozione: 14 marzo 2014;

Data di entrata in vigore dell'atto: 12 aprile 2014;

Indicazione del referente dell'amministrazione: Sergio Cristofanelli, coordinatore divisione II della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 0657228627 cristofanelli.sergio@minambiente.it

ASPETTI INTRODUTTIVI

Nella relazione AIR allegata al provvedimento oggetto della presente verifica nella sezione 7, alla lettera E), sono contenuti gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.. Il monitoraggio è affidato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà che a tal fine si avvale dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo.

In particolare, sono specifico oggetto di valutazione ai fini della VIR:

- a) la quantità pro capite di RAEE raccolti annualmente espressa in kg;
- b) la percentuale annua di RAEE appartenenti a ciascuno dei 5 raggruppamenti di cui al D.M. 185/2007, calcolata sul quantitativo totale dei RAEE raccolti separatamente ogni anno ed espressa in kg;
- c) quantitativo percentuale di RAEE nell'ambito dei rifiuti urbani;
- d) verifica dell'avvenuta stipula degli accordi di programma;
- e) verifica della quantità di RAEE recuperati e trattati;
- f) verifica dell'istituzione di sistemi collettivi e individuali di gestione de RAEE;
- g) verifica del rapporto tra ispezioni effettuate e sanzioni irrogate.
- h) maggiori controlli sulle esportazioni delle AEE usate;
- i) riduzione dei traffici illeciti di RAEE.

Il provvedimento in parola è stato oggetto di modifiche dalla data della sua adozione ad oggi, queste si sono rese necessarie per correggere alcuni refusi contenuti nel testo del provvedimento e per apportare alcune correzioni che si sono rese necessarie. In particolare:

- Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera a)) la modifica dell'art. 10 che rubrica "I sistemi collettivi", con riferimento al comma 1; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera b, al comma 4; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera e)) al comma 9; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera c)), l'introduzione del comma 4-bis; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera d)), l'introduzione del comma 5-bis; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera f)) l'introduzione dei commi 10-bis e 10-ter.

- La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto, con l'art. 41, comma 1, la modifica dell'art. 40, comma 3 in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici; con l'art. 43, comma 4, lettera h) la correzione di un errore dell'allegato VIII; con l'art. 43, comma 4, lettera a) la modifica dell'art. 9, comma 3 relativo ai sistemi individuali di gestione dei RAEE; con l'art. 43, comma 4, lettera b) la modifica dell'art. 10, comma 10 relativo ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE; con l'art. 43, comma 4, lettera c) la modifica dell'art. 18, comma 4 in materia di trattamento adeguato dei RAEE; con l'art. 43, comma 4, lettera d) l'introduzione di un riferimento mancante all'art. 20, comma 1; con l'art. 43, comma 4, lettera e) la modifica dell'art. 33, comma 5, lettera f) in tema di centro di coordinamento RAEE, con l'art. 43, comma 4, lettera f) e lettera g) la modifica dell'art. 38, comma 1 e comma 3 in materia di sanzioni.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

Al fine di utilizzare gli indicatori individuati nella relazione AIR ai fini della VIR, si riportano i dati statistici concernenti la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, come dedotti dalle fonti statistiche ufficiali più recenti a disposizione dall'ISPRA, dal Centro di coordinamento RAEE:

- a) nel 2014 il quantitativo *pro capite* raccolto di RAEE domestici sull'intero territorio nazionale è stato pari a 3,52 kg (ISPRA); nel 2015 è stato di 4,1 kg (CdcRAEE);
- a) nel 2014 la percentuale annua di RAEE appartenenti a ciascuno dei 5 raggruppamenti di cui al D.M. 185/2007, calcolata sul quantitativo totale dei RAEE raccolti separatamente ogni anno ed espressa in kg (ISPRA), è stata pari a:
 - R1 Freddo e clima 27,6%;
 - R2 Altri grandi bianchi: 25,0%;
 - R3 tv e monitor: 29,6%;
 - Piccoli elettrodomestici: 17,2%;
 - R5 sorgenti luminose: 0,6%
- b) nel 2014 il quantitativo percentuale di RAEE nell'ambito dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sull'intero territorio nazionale è stato di 1,5% (ISPRA);
- c) per il 2014 dei RAEE raccolti, sono stati avviati a recupero e trattati sull'intero territorio nazionale sono pari a:
 - recuperati: 85,3%
 - avviati a riuso e riciclo: 82,5%.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

Nella sezione 5, lettera C) è riportata l'Indicazione e la stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese dalle disposizioni del decreto. In particolare il decreto ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle imprese, quali:

- a) Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 i produttori comunicano annualmente al Ministero dell'ambiente l'ammontare del contributo necessario per adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo;
- b) L'articolo 9, commi 1 e 3, impone ai sistemi individuali, ai fini del riconoscimento, l'invio al Ministero dell'ambiente di apposita richiesta, corredata di alcuni allegati: un progetto descrittivo, un piano di raccolta. I sistemi devono inoltre dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS e altro sistema equivalente;
- c) I sistemi collettivi, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti;
- d) Ai sensi dell'articolo 10, i sistemi collettivi devono trasmettere al Ministero dell'ambiente il proprio statuto ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. I sistemi devono inoltre dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS e altro sistema equivalente;
- e) Ai sensi dell'art. 11, comma 1, i distributori possono dare informazioni ai consumatori circa il carattere gratuito della ripresa dei RAEE anche mediante opportune indicazioni nel loro sito internet;
- f) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale con cui sono definiti criteri e modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli allegati VII e VIII del decreto legislativo in esame;
- g) Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, i titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output);
- h) Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, i titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti;

- i) Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno;
- j) Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera e), il Centro di Coordinamento deve raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34;
- k) Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), i distributori devono comunicare annualmente al Centro di Coordinamento i dati sui RAEE raccolti nei propri depositi preliminari alla raccolta.

Nella tabella seguente è riportato il bilancio complessivo dei nuovi oneri a carico delle imprese così come riportato nella relazione AIR, con l'inserimento della popolazione che nel biennio in esame ha effettivamente sostenuti gli oneri.

Alcuni degli oneri introdotti non sono stati sostenuti in quanto le attività da cui discendono non hanno carattere di obbligatorietà e i soggetti a cui sono rivolti non ne hanno fatto uso o discendono da disposizioni attuative ancora non emanate.

Obbligo informativo			Popolazione che ha effettivamente e sostenuto il costo	Frequen za	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a			Introdotti (€)	Totale (€)
1	comunicazione annuale Contributo RAEE al MATTM (Art. 8)	Imprese	0	Ann	30	0
2	riconoscimento del MATTM dei sistemi RAEE individuali (Art. 9, c. 1)	Imprese	3	1	430	1.290
3	trasmissione annuale al MATTM programma gestione anno solare successivo (Art. 9, c. 4, 5)	Imprese	16	Ann	420	6.720
4	trasmissione annuale al MATTM Statuto (Art. 10)	Imprese	0	Ann	10	
5	trasmissione al MATTM piano di prevenzione e gestione anno solare successivo (Art. 10)	Imprese	16	Ann	420	6.720

6	Annotazioni su registro RAEE da parte dei centri di raccolta (Art. 19, c. 4)	Imprese	0	Ann	80	0
8	istanza di adeguamento dell' autorizzazione a seguito dell'emanazione del DM previsto dal comma 4, dell'art. 18 (non emanato) (Art. 18, c. 5)	Imprese	0	1	430	0
9	iscrizione titolari impianti di trattamento e comunicazione annuale quantità di RAEE trattate (Art.33, c. 2)	Imprese	957	Ann	430	411.510
10	elaborazione dati raccolta Centro di Coordinamento (Art.33,c.5,lett.e)	Imprese	957	Ann	420	411.510
11	comunicazione annuale distributori al Centro di Coordinamento dati raccolta (Art.34,c.1,lett. b)	Imprese	143	Ann	420	60.060

Gli oneri informativi totali sono stati determinati considerando la reale popolazione che nei due anni di vigenza del d.lgs. 49/2014 hanno realmente sostenuto i costi.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Le disposizioni contenute nel decreto hanno prodotto un quadro normativo più completo e coerente con le previsioni della Direttiva 2008/98/CE, superando le criticità operative del precedente sistema di gestione dei RAEE.

Conformemente alla direttiva che recepisce, il decreto ha permesso, direttamente dalla sua entrata in vigore o grazie alla decretazione attuativa fatta negli anni dal Ministero di:

- potenziare gli strumenti già previsti nella disciplina previgente al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE mediante una progettazione ambientalmente compatibile;
- incrementare i livelli di raccolta e di recupero e migliorare la qualità del trattamento dei RAEE;
- rafforzare le misure di controllo.